

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1803

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIRACUSANO, GERMANÀ

Disposizioni per la realizzazione dell'aeroporto del Mela

Presentata il 29 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'aeroporto del Mela è un progetto nato alcuni anni fa per la realizzazione di un aeroporto civile nel territorio della provincia di Messina, ma che non è mai stato effettuato.

La proposta di realizzare questa importante infrastruttura era stata già avanzata a suo tempo dalla provincia di Messina, con un accurato studio di fattibilità, e il progetto era stato sottoscritto da più di 80.000 persone e da ben 64 sindaci del comprensorio.

Peraltro, l'infrastruttura sarebbe ubicata in una posizione strategica rispetto al potenziale bacino d'utenza, oltre ad essere facilmente raggiungibile mediante la rete autostradale, statale e ferroviaria esistente.

L'aeroporto del Mela favorirebbe l'economia locale e lo sviluppo turistico, valo-

rizzando ancora di più le vicine Isole Eolie, dichiarate dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Inoltre consentirebbe di creare un polo turistico mediterraneo, sfruttando la naturale predisposizione di questo territorio all'accoglienza turistica.

Giova inoltre ricordare che l'aeroporto del Mela è un progetto contemplato nell'ultimo piano triennale delle opere pubbliche dell'ex provincia di Messina e risponde alla necessità della terza città metropolitana siciliana di avere un proprio scalo.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione si prefigge, quindi, di realizzare l'aeroporto civile del Mela quale opera infrastrutturale strategica di interesse nazionale per lo sviluppo economico, sociale e turistico del bacino dell'area di Messina e del sud del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla realizzazione dell'aeroporto civile del Mela, di seguito denominato « aeroporto », quale opera infrastrutturale strategica di interesse nazionale per lo sviluppo economico, sociale e turistico del bacino dell'area di Messina e del sud del Paese.

2. La giunta regionale della Sicilia, d'intesa con gli enti locali interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare l'area entro la quale procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenendo conto anche delle opere e dei servizi già realizzati, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.

3. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto la giunta regionale della Sicilia, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa dell'Unione europea e nazionale, anche prevedendo, se del caso, l'affidamento al contraente generale.

4. La società concessionaria individuata ai sensi del comma 3:

a) provvede al finanziamento degli interventi per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, per un periodo non inferiore a quaranta anni. Nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, può essere previsto un contributo finanziario dello Stato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; negli stessi limiti, può essere previsto un contributo anche da parte della regione Sicilia;

b) destina una quota pari almeno al 5 per cento degli utili di esercizio dell'aeroporto alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità localizzati nei comuni situati a una distanza massima di 10 chilometri dal territorio destinato all'aeroporto.

5. L'approvazione del progetto dell'aeroporto da parte delle amministrazioni di cui al comma 3 equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza degli interventi.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0058500